

**N. 1**



**FISCAL PRASSI**

Rassegna della prassi dell'Agenzia delle Entrate

**Dal 27.12.2011  
al 02.01.2012**

## ✓ Le Risoluzioni

[Risoluzione n. 131  
del 27/12/2011](#)

**Consulenza giuridica – Deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione - Art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR**

Con la risoluzione n. 131/E del 27 dicembre, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'utilizzo del plafond di deducibilità di euro 2.852,29 annuo, riconosciuto per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, in riferimento ai contributi versati da questi alle forme di previdenza complementare, da aggiungere all'ordinario plafond annuale di deducibilità di euro 5.164,57. Nel documento di prassi, l'Agenzia specifica che limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma di previdenza complementare, per importi inferiori al limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro, questi lavoratori possono impiegare il plafond non usato e accumulato nei 20 anni successivi, fino alla concorrenza dell'ammontare costituito dalla differenza fra l'importo di 5.164,57 euro, moltiplicato per 5 anni, e i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

**Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462**

Arrivano i codici tributo per ricorrere al ravvedimento operoso, nei casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. A istituirli, la risoluzione n. 132/E. L'ipotesi, nuova, è stata introdotta dal decreto "salva Italia" (DI 201/2011).

Le somme dovute dai contribuenti a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni possono essere versate in un massimo di 6 rate trimestrali, oppure, se superiori a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo. La vecchia regola prevedeva la decadenza dal beneficio della rateazione (con iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni e interessi) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.

## ✓ I Comunicati Stampa

**Previdenza complementare per i lavoratori al primo impiego. Le regole del plafond dei primi 5 anni per gli assunti dopo il 2007**

I lavoratori al primo impiego, assunti dal 1° gennaio 2007, possono utilizzare un plafond di previdenza complementare, maturato nel primo quinquennio di iscrizione, per i successivi 20 anni. Con la risoluzione 131/E l'Agenzia spiega che a questi lavoratori spetta un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. Tale soglia non può comunque mai superare i 2.582,29 euro annui e fino ad esaurimento del plafond. Quest'ultimo, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di 5.164,51 euro. In altre parole, per questi lavoratori il quantum deducibile, a partire dal sesto anno di contribuzione a pensioni integrative, sale a 7.746,86 euro e può essere utilizzato, come spiega il documento di prassi, tutte le volte in cui il contribuente versa contributi oltre il limite di 5.164,57 euro.

### **Cud 2012, online la bozza. Gli incentivi e le novità per il nuovo anno**

Cud ai blocchi di partenza. È disponibile sul sito Internet dell'Agenzia [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) la bozza del nuovo modello, da utilizzare per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati percepiti nel corso del 2011. Il modello per il nuovo anno si arricchisce di agevolazioni e novità. L'abbattimento della base imponibile premia lavoratrici e lavoratori che, rientrando in Italia con un bagaglio di esperienze culturali e professionali maturate all'estero, favoriscono lo sviluppo del Paese. Tutti i contribuenti potranno, inoltre, fruire del differimento di 17 punti percentuali dell'acconto Irpef. Online insieme al Cud tutte le istruzioni utili a compilarlo.

Incentivi per il rientro in Italia e sconto Irpef - Tra le agevolazioni più rilevanti l'abbattimento della base imponibile, rispettivamente del 80 e del 70 per cento, per le lavoratrici e per i lavoratori rientrati in Italia ( legge 238/2010). Per fruire del beneficio è necessario presentare un'apposita richiesta al datore di lavoro, il quale certificherà le somme agevolate nelle annotazioni con il nuovo codice BM predisposto a tal fine.

### **I modelli Iva in rampa di lancio. Pronte le bozze per il 2012**

In arrivo le bozze dei modelli Iva per l'anno 2012. Tra le new entry, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, l'indicazione dei dati identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari e quella delle operazioni con la nuova aliquota del 21%.

Sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), le versioni provvisorie dei modelli Iva 2012, Iva base, 74-bis e 26 LP per le liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.

### **Redditometro. Il software è ancora in fase di test**

L'Agenzia precisa che il software che permette di fare il calcolo del redditometro è in fase di test esclusivamente presso la Sose, con la collaborazione dei professionisti e delle organizzazioni di categoria.

I software che stanno circolando che, in alcuni casi, prevedono, tra l'altro, moltiplicatori che trasformano i premi assicurativi in reddito in modo semplicistico (moltiplicando per 10) sono privi di fondamento.

**Operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ai 3.600 euro  
Comunicazione entro il 30 aprile quando il pagamento passa per il Pos**

E' il 30 aprile 2012 la data entro cui gli operatori finanziari sono chiamati a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3.600 euro, rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 e che hanno come acquirente un consumatore finale, che ha pagato il bene o il servizio con carta di credito, di debito o prepagata. Lo ha stabilito il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento viene resa, così, operativa la norma - introdotta dal decreto legge 98/2011 - che ha spostato l'obbligo di comunicazione relativo allo "spesometro" dal venditore all'operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cioè, non agisce come imprenditore o professionista) che provvede poi a pagare utilizzando moneta elettronica.

**In arrivo per 1 milione di contribuenti oltre 900 milioni di rimborsi**

Sono in arrivo sotto l'albero di Natale di oltre 1 milione di contribuenti più di 900 milioni di euro di rimborsi. Le somme in erogazione comprendono anche i rimborsi chiesti con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 e le restituzioni del canone Rai agli over75 (esenti). Il risultato complessivo conseguito nel 2011 mostra un aumento di circa il 60 % del numero dei soggetti rimborsati rispetto al 2010. A famiglie e aziende nel 2011 sono stati erogati complessivamente quasi 2 milioni di rimborsi per un importo complessivo di circa 8,7 miliardi di euro.

**- Riproduzione riservata -**